

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19527-2014 proposto da:

R.M.R.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO PANICO;

- ricorrente -

contro

UNIPOL SAI ASSNI SPA, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GORI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO RAIQ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1274/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale Ordinario di Napoli, con sentenza 20.1.2014 n. 1274, rigettando l'appello proposto da R.M.R.N., ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Napoli che aveva ritenuto infondata la domanda di condanna al risarcimento danni introdotta, ai sensi dell'art. 149 Codice Assicurazioni Private, con azione diretta nei confronti del proprio assicuratore per la RCA Navale Ass.ni s.p.a. (attuale UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a.), in quanto non era stata fornita prova della esistenza di un valido rapporto assicurativo tra la

Cattolica Assicurazioni s.p.a. e G.E., responsabile del sinistro verificatosi il 20.6.2007 nel quale aveva riportato danni materiali il motoveicolo di proprietà della R..

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione con tre motivi da R.M.R.N..

Ha resistito con controricorso UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a..

Non ha spiegato difese l'intimato G.E. cui il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 16.7.2014.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.

Dagli atti regolamentari non risulta il perfezionamento della notifica del ricorso eseguita a G.E., difettando la cartolina AR della raccomandata informativa prescritta dall'art. 140 c.p.c.. La questione pregiudiziale non costituisce, tuttavia, ostacolo alla pronuncia di questa Corte in quanto il ricorso per cassazione deve ritenersi infondato ed in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), dovendo darsi seguito all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. alla stregua del quale deve essere interpretato l'art. 276 c.p.c., impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).

Il primo motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 320 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 ed il secondo motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 345 c.p.c. - che possono essere trattati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto medesime questioni in diritto - debbono ritenersi infondati.

La ricorrente lamenta che il Giudice di appello avrebbe consentito alla società assicurativa di elidere la decadenza in cui era incorsa in primo grado, con la produzione tardiva di documenti, venendo di fatto a rimettere in termini l'appellata con l'ammissione della produzione documentale in grado di appello, senza peraltro che la società assicurativa avesse proposto specifico motivo di appello incidentale avverso la statuizione della decisione di prime cure che aveva dichiarato la decadenza dalla prova.

Orbene sono noti i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di onere di impugnazione della sentenza che non accoglie eccezioni preliminari o pregiudiziali formulate dalla parte risultata vittoriosa nel merito (tale era la società assicurativa all'esito del primo grado di giudizio definito con il rigetto della domanda attorea).

La parte vittoriosa non è onerata della proposizione della impugnazione incidentale per sottoporre al Giudice di secondo grado la questione preliminare o pregiudiziale rimasta assorbita ("non accolta": da intendersi come non esaminata), a tal fine essendo sufficiente la mera riproposizione della stessa ex art.

346 c.p.c. nella comparsa di costituzione in grado di appello. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi nel caso in cui, sulla questione preliminare/pregiudiziale, il Giudice abbia espressamente pronunciato rigettandola, rendendosi necessaria in questo caso la impugnazione del relativo capo di sentenza, ove si intenda impedire la presunzione di acquiescenza ex art. 329 c.p.c., ma sempre che la questione decisa presenti carattere di "autonomia" rispetto alla pronuncia di merito - favorevole alla parte - sul diritto controverso, in quanto investa un presupposto processuale ovvero una eccezione preliminare di merito riconducibile alle "eccezioni litis ingressum impediens, ostative ex se a qualsiasi decisione da parte degli aditi ordine giudiziario in genere o singolo giudice in specie, oppure all'introduzione del giudizio", dovendo pertanto riconoscersi tale carattere di autonomia a quelle "domande od eccezioni così come formulate, ove caratterizzate da quell'autonoma individualità, nei sensi in precedenza evidenziati, che attribuisce loro l'effetto d'interagire sul processo in via immediata ed anticipata rispetto a qualsiasi altro oggetto di decisione" (cfr. Corte cass. Sez. Ordinanza n. 25246 del 16/10/2008; id. Sez. 1, Sentenza n. 24021 del 26/11/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016).

Nella specie le prove documentali vertevano sulla prova negativa della esistenza di un valido ed efficace contratto assicurativo della RCA, stipulato tra il responsabile del sinistro (G.) e la impresa di assicurazione (nella specie La Cattolica Ass.ni s.p.a.) "per conto" della quale, nel procedimento di risarcimento diretto D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149 l'impresa assicurativa del danneggiato (nella specie La Navale Ass.ni s.p.a., attuale UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. che assicurava la R.) gestisce il sinistro ed assume la posizione di soggetto passivo dell'azione risarcitoria.

Ne segue che, inerendo la prova documentale agli stessi elementi della fattispecie costituiva del diritto - sui quali si è pronunciato nel merito il Giudice di Pace rigettando la domanda attorea nei confronti di Navale Ass.ni s.p.a. -, la questione esaminata dal primo giudice, concernente la inammissibilità della prova dedotta tardivamente, non assume connotato di autonomia rispetto alla decisione di merito integralmente favorevole alla società assicurativa convenuta in primo grado, e dunque, in difetto di pronuncia su questione "autonoma" rispetto al diritto controverso, non era ravvisabile una soccombenza neppure parziale della società assicurativa, non sussistendo in conseguenza alcun onere di impugnazione incidentale della sentenza di prime cure, essendo sufficiente la mera "riproposizione" della istanza di ammissione della prova, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 3376 del 11/02/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 23978 del 24/11/2015).

Quanto alla censurata violazione dell'art. 345 c.p.c. la stessa si palesa inammissibile in quanto, avuto riguardo alla "ratio decidendi", deve ritenersi carente di interesse.

Ed infatti indipendentemente dalla non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali formati in ordine alla interpretazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo anteriore alla modifica della L. n. 69 del 2009 che ha esteso espressamente il divieto di nuove prove anche ai "nuovi documenti") che escludeva l'ammissione di "nuovi mezzi di prova, salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile", ravvisandosi divergenze interpretative tanto sul "tipo di prova" interessata dalla applicazione della norma processuale (contrapponendosi alla originaria tesi della esclusione dal divieto dei documenti in quanto "prove precostituite" - Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 8235 del 29/04/2004 -, quella successiva e da ritenersi prevalente della estensione della preclusione a tutte le prove di qualsiasi natura - Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15514 del 07/07/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 5323 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 11346 del 11/05/2010 -), quanto sulla nozione di "novità" della prova (contrapponendosi la tesi che circoscriveva le prove ammissibili in appello ai

documenti "nuovi", nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che comunque non si sia verificata la decadenza di cui all'art. 184 cod. proc. civ., - Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 24606 del 20/11/2006; id. Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016 - a quella invece che ritiene ammissibile in grado di appello il deposito di documenti già irritualmente prodotti in primo grado - Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 14338 del 19/06/2009; id. Sez. 2 Sentenza n. 8004 del 7.4.2011, non massimata -, all'ulteriore e più recente indirizzo che non riconosce il requisito di novità a quelle prove che, pur non prodotte in primo grado, svolgono tuttavia una mera funzione di "rafforzamento" del convincimento del Giudice in ordine alle prove già acquisite al processo - Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 9120 del 19/04/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 26020 del 05/12/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 13432 del 29/05/2013; vedi anche Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 18418 del 28/08/2014 -, ed ancora sulla estensione dell'esercizio del potere officioso di ammissione della nuova prova in relazione alla ritenuta "indispensabilità" della stessa (venendo ad essere declinato tale requisito in termini di assoluta decisività, tale cioè da essere risolutiva ai fini della decisione della controversia - Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 12179 del 15/05/2008; id. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13353 del 26/07/2012; id. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2729 del 11/02/2015 -, ovvero in termini di esigenza sopravvenuta, nel senso che sono indispensabili i soli documenti la cui necessità emerge dalla sentenza impugnata, dei quali non era apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso giudizio di primo grado - Corte cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5013 del 15/03/2016 -, assume carattere dirimente la circostanza che il Giudice di appello ha inteso confermare la decisione di prime cure che aveva accertato la inesistenza dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere, con azione diretta ex art. 149 Codice delle Ass.ni Private dalla attrice R. nei confronti del proprio assicuratore della RCA, assumendo pertanto la prova documentale ammessa in grado di appello funzione meramente rafforzativa del convincimento cui il Giudice di appello era già pervenuto della mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda, tra cui la prova della esistenza di una valida polizza assicurativa della RCA stipulata dal responsabile del sinistro. Emerge, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata, che il Tribunale aveva ritenuto imprecise ed estremamente generiche le dichiarazioni rese dal teste escusso sulla circostanza della esistenza e validità della polizza RCA stipulata dal G., con la conseguenza che - allo stato delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite al giudizio - il documento in questione in quanto volto meramente ad ulteriormente confermare un fatto negativo (inesistenza della polizza), doveva ritenersi del tutto superfluo, atteso che la prova del fatto positivo (esistenza della polizza) gravava interamente sull'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. e la rilevata insufficienza probatoria sul punto - non essendo stata ritenuta idonea la prova orale - riverberava direttamente sulla infondatezza della domanda attorea.

Tale il quadro probatorio, risulta priva di interesse la censura in esame volta ad espungere dalla produzione in grado di appello del documento relativo alla comunicazione a Navale Ass.ni s.p.a. da parte della Cattolica Ass.ni s.p.a. della scopertura assicurativa del veicolo di proprietà del G..

Indipendentemente pertanto dalla verifica se il Tribunale si sia conformato o meno ai principi di diritto enunciati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui, "se si voglia attribuire una ragionevolezza al sistema e se si intenda, nello stesso tempo, conferire al disposto dell'art. 345, comma 3, una qualche operatività, non può che concludersi con l'affermare che il giudice d'appello, lungi dall'essere portatore di un potere discrezionale ai limiti dell'arbitrarietà e, comunque, insuscettibile di controllo, diviene titolare di un potere del cui esercizio deve dare conto con un provvedimento motivato, così come è tenuto a fare nel rito del lavoro il giudice che esercita i poteri d'ufficio ex art. 437, comma 2 (cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit., secondo cui l'esercizio del potere officioso del giudice, quand'anche si ritenesse avere carattere discrezionale, non può mai esercitarsi in modo arbitrario sicchè il giudice, a sensi degli artt. 134 c.p.c. e 111 Cost. sul giusto processo, è tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali ritiene di fare ricorso ai poteri istruttori o, invece, di disattendere una specifica richiesta in tal senso)..." (cfr. Corte

cass. Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005), rileva il Collegio che se, come precedentemente chiarito, il documento "illegittimamente" ammesso dal Giudice di appello era soltanto rivolto ad avvalorare la inesistenza della polizza assicurativa RCA stipulata dal responsabile del sinistro, quale fatto costitutivo dell'azione risarcitoria diretta D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149 la eliminazione dal processo di tale documento, non potrebbe comunque comportare alcun risultato utile per la ricorrente, non avendo questa indicato alcun altro elemento di prova, acquisito al giudizio, idoneo a dimostrare la esistenza della polizza assicurativa, e non essendo stata investita da specifico motivo di ricorso per cassazione la statuizione del Giudice di appello secondo cui la verifica probatoria dei fatti costitutivi del diritto era da risolversi sfavorevolmente per la danneggiata in considerazione della genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, ridondando pertanto la insufficienza probatoria a svantaggio della parte onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa.

Il terzo motivo (violazione dell'art. 2054 c.c.) è inammissibile in quanto viene a censurare la statuizione di rigetto della sentenza di prime cure del Giudice di Pace (fondata, secondo quanto riferisce la stessa ricorrente, sull'accertamento di esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del motoveicolo di proprietà della R.), omettendo del tutto di considerare che tale questione in fatto non è stata oggetto di esame da parte del Giudice di appello che ha inteso invece risolvere "a monte" la controversia in difetto di prova della esistenza di una valida polizza assicurativa della RCA. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017